

## **AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI PER LE CORTI DI ASSISE E PER LE CORTI DI ASSISE D'APPELLO BIENNIO 2019/2020**

### ***IL SINDACO***

Visto l'art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di Assise, sostituito dall'art. 3 della Legge 5 Maggio 1952, n. 405;  
Vista la Legge 27 Dicembre 1956, n. 1441, sulla partecipazione delle donne all'Amministrazione della giustizia nelle Corti d'Assise;

### ***INVITA***

Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune, non iscritti negli albi definitivi dei Giudici Popolari, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12 della Legge stessa, a presentare domanda per l'iscrizione negli elenchi comunali dei giudici popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Appello.

Le domande, indirizzate al Sindaco, dovranno essere compilate su appositi moduli in distribuzione presso l'Ufficio Anagrafe o scaricate dal sito istituzionale [www.comune.alonte.vi.it](http://www.comune.alonte.vi.it) e pervenire entro il 31 LUGLIO 2019.

Le stesse dovranno essere presentate all'Ufficio protocollo o trasmesse tramite posta elettronica al seguente indirizzo, [protocollo@comune.alonte.vi.it](mailto:protocollo@comune.alonte.vi.it) ovvero per posta elettronica certificata all'indirizzo [protocollo.comune.alonte.vi@pecveneto.it](mailto:protocollo.comune.alonte.vi@pecveneto.it)

### ***REQUISITI***

- 1) I giudici popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) cittadinanza italiana;
  - b) godimento dei diritti civili e politici
  - c) buona condotta morale, tenuto conto delle circolari del Ministero dell'Interno MIACEL n. 9/93 del 22.07.1993 e n.559/C.17634.12982(23) del 30.10.1996;
  - d) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
  - e) licenza di scuola media di primo grado per i giudici di Corte d'Assise
  - f) diploma di scuola media di secondo grado (scuola superiore) per i giudici di Corte d'Assise d'Appello
  
- 2) Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare:
  - a) i magistrati e, in generale tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
  - b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
  - c) i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.

**LEGGE 10 APRILE 1951, n. 287**

**Art. 9 Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise**

I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
2. buona condotta morale;
3. età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
4. **titolo di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.**

**Art. 10 Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello**

I giudici popolari delle Corti di Assise e di Appello, oltre ai requisiti stabiliti dall'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo di studio di **scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.**

**Art. 12 Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare**

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

1. i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
2. gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
3. i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Alonte, 15 Aprile 2019

IL SINDACO  
F.to Dott. Leonardo Adami